

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PARCHI NAZIONALI

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Presidente **FINESSI**

INDICE**Audizione dei rappresentanti delle Regioni e del Consiglio nazionale delle ricerche**

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 27, 34, 44 | BONIFAZI | Pag. 28, 41, 42 e <i>passim</i> |
| CHIELLI (PCI) | 36 | CHABOD | 32 |
| MAZZOLI (DC) | 39 | FRANZIN | 30, 31 |
| MELANDRI (DC) | 31, 34, 40 e <i>passim</i> | GIORDANO | 31 |
| SASSONE (PCI) | 38 | PUGLISI | 34 |
| TALASSI GIORGI (PCI) | 40 | TRIPANI | 27, 43, 44 |

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la regione Piemonte, il funzionario regionale Salvatore Bussani; per la regione Valle d'Aosta, l'assessore regionale Guido Chabod; per la regione Trentino-Alto Adige, il funzionario regionale Lucio Contadini; per la regione Veneto, il funzionario regionale Antonio Franzin; per la regione Friuli-Venezia Giulia, l'assessore regionale Antonio Tripiani, accompagnato dal funzionario regionale Giovanni Bellarosa; per la regione Emilia-Romagna, l'assessore regionale Giuseppe Chicchi; per la regione Toscana, l'assessore regionale Emo Bonifazi, accompagnato dai funzionari regionali Nuzzo e Grassi; per il Consiglio nazionale delle ricerche, il direttore dell'Istituto di bioselvicultura Ervedo Giordano, il direttore dell'Istituto di ecologia e idrologia forestale Salvatore Puglisi e il dottor Francesco Cannata.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui parchi nazionali avviata nella seduta dell'11 novembre, con l'audizione dei rappresentanti delle Regioni e del CNR.

Vengono introdotti i rappresentanti delle Regioni e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Audizione dei rappresentanti delle Regioni e del Consiglio nazionale delle ricerche

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto della Commissione ai rappresentanti delle Regioni e del Consiglio nazionale delle ricerche, qui convenuti.

Come loro sanno, scopo della nostra indagine è conoscere il parere delle parti competenti in ordine al testo unificato per la legge quadro sui parchi nazionali. Di solito, nelle nostre indagini conoscitive noi procediamo ascoltando innanzitutto i nostri ospiti e passando successivamente alle domande che gli onorevoli senatori vorranno rivolgere.

A tutti gli intervenuti è stato inviato il citato testo, sul quale possiamo subito aprire l'audizione.

TRIPANI. Debbo dire in premessa che, essendo la comunicazione ed il testo unificato pervenuti alla regione Friuli-Venezia Giulia appena qualche giorno fa, non ci è stato possibile fare un esame approfondito. In linea generale, tuttavia, così come ci eravamo già espressi in altre sedi ci sembra che l'impostazione seguita si proponga un riaccentramento di settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'urbanistica: settori che appartengono alla competenza primaria della Regione. Nel caso nostro — lo sottolineo — si tratta di una regione ad autonomia speciale, quindi differenziata; pertanto, i tre settori, agricoltura, foreste e urbanistica, nonché caccia e pesca, sono previsti dallo statuto, all'articolo 4, come competenza esclusiva e primaria della Regione stessa.

Non vi è dubbio, allora, che su questa iniziativa sorgono molte perplessità: nella Regione, nelle comunità montane e nelle popolazioni; per cui, a parte il fatto che occorre dare un certo tempo alla Regione medesima per una valutazione ed una consultazione, rimane il presupposto che in base alle norme di attuazione sono passate, già nel 1965, tutte le foreste alla Regione, escluse quelle sulle quali si era fatta allora una riserva. Sembrava che tali foreste potessero essere trasferite alla Regione, recentemente, con la legge sulla soppressione degli enti inutili; ma purtroppo ciò non è avvenuto.

Quindi, ci troviamo in una situazione del tutto particolare. La Regione ha legiferato recentemente (e la legge ha avuto il consenso del Governo) sulla flora spontanea e sulla fauna minore. Un'altra legge, invece, è in corso, in materia di parchi e di tutela, da parte dell'assessorato all'urbanistica. Abbiamo pendenti due ricorsi per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale: uno avverso un decreto del Ministro dell'agricoltura d'intesa con il Ministro dell'interno ed altri, relativo alla costituzione della foresta di Tarvisio in riserva naturale (sempre per il principio della esclusività dell'attività primaria della Regione); l'altro ricorso, sempre relativo alla foresta di Tarvisio, concernente l'applicabilità della normativa regionale per la tutela della flora e della fauna. In altri termini, pur riconoscendo che attual-

mente la proprietà della foresta è dello Stato, con una circolare ci è stata contestata la possibilità di fare una certa politica forestale di tutela nell'ambito del territorio regionale. Come se ci fosse una extra-territorialità nell'ambito della stessa regione. E anche qui abbiamo fatto ricorso alla Corte costituzionale.

Questo è il quadro generale. Abbiamo tuttavia notato un passo avanti in ordini all'articolo 23, relativo ad una delega eventuale che verrebbe data alla Regione. Senonchè, nell'articolo 23 siamo sempre collegati con l'articolo 70, dove innanzitutto è prevista la costituzione del parco e, poi, una intesa della Regione: intesa, però, sulla perimetrazione, cioè un'intesa limitata.

Quindi, mentre rivendichiamo la proprietà della foresta di Tarvisio, crediamo che ciò debba avvenire con norme di attuazione dello Statuto e non con legge statale. E crediamo che anche la delega non ci dia sufficienti garanzie e che semmai, nelle more della rivendicazione della proprietà delle foreste dello Stato, si potrebbe pensare ad una devoluzione di funzioni amministrative in materia di gestione. In questo caso, cioè, avremmo almeno un trasferimento della titolarità del diritto, non dell'esercizio del diritto stesso, così come è previsto nella delega che trasferisce l'esercizio ma con una serie di condizioni.

Questo mi pare di poter dire, ribadendo ancora le riserve formulate all'inizio del mio intervento per un più completo e approfondito esame.

BONIFAZI. Abbiamo probabilmente un contenzioso su questa materia con gli organi centrali, che ci obbliga ad essere espliciti, anche se alcune delle cose che dirò nella parte generale non sono direttamente e subito collegate con le proposte di legge o con il testo che ci è stato presentato.

Abbiamo assistito, fin dall'indomani del varo del decreto n. 616 del 1977, e prima ancora che detto decreto entrasse in attuazione, ad una serie di recuperi da parte dell'autorità centrale, particolarmente da parte del Ministero dell'agricoltura, di beni che, attraverso il citato decreto dovevano essere trasferiti alle Regioni. Ora, a nostro

parere, con la proposta che è stata sottoposta al nostro esame e per la quale siamo stati qui convocati, si completa questo ciclo. Si è cominciato a fare riserve particolari con il decreto n. 616 e, attualmente, con il testo unificato dei disegni di legge che ci viene sottoposto si completa un'opera di recupero da parte del potere centrale che in pratica sconvolge gli elementi fondamentali del citato decreto.

Debbo dire, soprattutto, che si completa quest'opera di recupero in due aspetti fondamentali della competenza delle Regioni, non solo di quelle a statuto speciale ma anche di quelle a statuto ordinario: l'agricoltura e l'assetto del territorio.

Cosa è accaduto alle Regioni? Credo sia interessante che la Commissione sappia queste cose. Intanto, per quanto si riferisce alla Toscana vi è una serie di ricorsi: tre dinanzi alla Corte costituzionale e due dinanzi al TAR del Lazio, che mettono in essere un contenzioso di gravi dimensioni tra Regione e Stato. Anche questo è da tenere in considerazione, perchè un contenzioso del genere crea una serie di conseguenze politiche che sarebbe bene recuperare anche con la legge in discussione.

Da noi è avvenuto il trasferimento delle foreste sulla base dell'1 per cento per attività di sperimentazione, che si può dire concentra in Toscana l'1 per cento nazionale del territorio previsto dal decreto n. 616. Per cui, sono rimasti di proprietà dello Stato alcune migliaia di ettari di foreste. Ma la cosa più grave, trattandosi di sperimentazione, è che questo 1 per cento riguarda poi aziende agrarie vere e proprie, che non hanno nulla a che vedere con i principi della sperimentazione previsti dal citato decreto n. 616. Questo lo dico qui con molta franchezza.

Sono stato recentemente invitato in una azienda di proprietà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in provincia di Grosseto, dove non solo non si fa sperimentazione forestale ma si produce vino con tanto di etichetta, formaggi eccetera.. Ora, che cosa ha a che fare tutto questo con il decreto n. 616 e con la sperimentazione? Quindi bisogna evitare un accumularsi di ulteriore contenzioso.

Poi, con le riserve sono stati ritagliati una

serie di territori che si intrecciano anche territorialmente con i beni trasferiti alla nostra Regione, per cui non solo è difficile ogni programmazione, ma anche un minimo di razionalità della gestione di questi beni. Per questa ragione noi partiamo da una situazione molto complessa, confusa e che ha questi risvolti che per noi sono molto gravi.

Da qui traiamo anche maggiori elementi per riaffermare le questioni di sostanza. Riteniamo che l'articolo 83 del decreto n. 616 vada interpretato alla luce dell'articolo 11: allo Stato spettano i compiti di indirizzo e di programmazione e alle Regioni spetta la gestione del territorio. Per questo riteniamo si debba e si possa chiedere alla Commissione una legge-quadro che non sia tanto ricca di particolari in fatto di norme e disposizioni, e che sia in grado di salvaguardare le competenze fondamentali delle Regioni nel campo dell'agricoltura e dell'assetto del territorio.

Vorrei anche informare la Commissione che siamo alle ultime battute per quanto riguarda il varo di una legge che dovrebbe realizzare il sistema delle aree verdi e dei parchi in Toscana. Tale provvedimento prevede il trasferimento di numerose competenze agli enti delegati (da noi è molto diffuso il sistema delle deleghe nel territorio per le materie forestali e agricole); nonchè una serie di norme che dovrebbero consentire l'individuazione di una serie di aree protette con misure di salvaguardia in un periodo transitorio, e poi, con legge regionale, la possibilità di istituire parchi nelle zone dove ciò verrà riconosciuto necessario ed utile.

Anche per questo si dovrebbe considerare la legge nazionale alla stregua di una legislazione regionale che non solo da noi, ma in tutto il Paese, è estremamente diffusa, con esperienze ricche e articolate; non si può far venir meno un lavoro di anni.

Vi è poi la questione delle riserve. Nel testo propostoci non esistono chiare differenze (o per lo meno chiare individuazioni) tra parchi e riserve. È pertanto necessario che il tema sia ulteriormente approfondito. Con gli articoli 37 e 75 si attua il recupero delle riserve stabilite con decreto dal Ministero dell'agricoltura e si riconducono alla compe-

tenza statale. A noi sembra che questo nodo debba essere sciolto: che cosa sono, in realtà, le riserve, e perchè le riserve statali? Non ci sembra necessario soprattutto considerando la dizione dell'articolo 83 del decreto delegato n. 616, che parla di «parchi nazionali esistenti» aprire questo nuovo varco alle riserve di competenza statale anche per le riserve non chiaramente definite. Sorge un problema: le riserve possono essere istituite con leggi regionali da tutte le Regioni? In gran parte sì, ma si tratta anche di verificare che cosa sono le riserve secondo i decreti dell'estate del 1977 (le famose riserve biogenetiche), per compiere un'operazione che deve essere, secondo noi, regionalista. Nel testo della legge non si pone nè un limite nè un freno temporale all'attuazione delle riserve. Teoricamente, esse potrebbero essere costituite all'infinito, aprendo quindi una possibilità ulteriore di creazione di riserve a carico dello Stato, ed anche di sottrazione di ulteriori territori alle Regioni. Il nostro parere è che di riserve nella legge nazionale non si debba parlare, e che le riserve realizzate con decreti, soprattutto per il contenzioso ormai aperto davanti alla Corte costituzionale, dovrebbero rientrare esclusivamente nella competenza delle Regioni.

Vi sono poi questioni di carattere particolare. Ne citerò solo alcune, perchè ci riserviamo di far pervenire alla Commissione, dopo aver ascoltato il parere delle altre Regioni, una «memoria» più particolareggiata. Vi è in primo luogo una questione istituzionale di grande rilievo: quella del potere sostitutivo. Si dice, tra l'altro, nelle proposte avanzate, che, se le Regioni non realizzeranno i parchi, lo Stato può ricorrere al suo potere sostitutivo e crearli nelle zone ove ritiene opportuno. Ma in tal modo non esisterebbe più alcuna differenza giuridica o sostanziale tra parco nazionale e parco regionale. Perchè non consentire che i parchi siano realizzati dalle Regioni? Per quanto riguarda i parchi, ritengo si debba tornare alla lettera dell'articolo 83, che parla dei «parchi nazionali esistenti».

Vi è poi la questione delle finanze. Ancora una volta si avanza l'ipotesi di un fondo settoriale. Si afferma l'intenzione di tornare

all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281; ma si tratterebbe di un rispetto soltanto formale. Anche il problema delle finanze deve essere visto nell'ambito della piena applicazione dell'articolo 9 della legge fondamentale.

Vi è inoltre la questione delle riserve marine. Per la Toscana se ne prevedono quattro. Che cosa dovrebbero fare, allora, gli organi consultivi, se già i parchi nazionali ulteriori, quelli ancora da creare e le riserve marine sono sostanzialmente individuati? Anche qui si verificherebbe un ampliamento delle competenze statali dalle riserve marine al territorio prospiciente? Noi riteniamo di no, e siamo convinti che la materia debba essere regolata in modo da fare salvi i principi generali.

Per quanto riguarda la mia regione, vorrei fare un cenno ai parchi dell'Uccellina e del Casentino. Per il primo esiste già un organismo, che funziona dal 1975, che ha i suoi programmi e i suoi strumenti fondati sugli enti locali. Riteniamo che di questa questione nella legge non si debba assolutamente parlare. Quanto al Casentino, essendo tutto compreso nel demanio forestale, esso riceve da moltissimi anni — prima dal Corpo forestale dello Stato, e oggi anche dalla Regione — una salvaguardia totale, per cui anche questo parco rientra tra le zone che dovrebbero far parte del sistema delle aree protette e dei parchi della regione Toscana.

Vi è poi una serie di questioni che potrebbero apparire secondarie, ma che rivestono grande importanza: quelle che riguardano i piani territoriali coordinati del parco; i regolamenti, il piano di sviluppo. Per quanto riguarda il piano territoriale e il coordinamento, si dice che la proposta spetta all'ente parco; poi la Regione deve approvarli per legge. Ma è evidente che tale impostazione non può essere accolta da noi nè, credo, da alcuna altra Regione. Un ente parco non può essere il supporto di una legge regionale per il piano territoriale: questo spetta agli organi competenti della Regione. Si dice che, quando il piano territoriale non viene formulato, la proposta passa al Consiglio dei Ministri. Ciò vorrebbe dire che anche lo strumento urbanistico sarebbe in qualche modo sottrat-

to al potere regionale. Mi domando dunque quale potere rimarrebbe alla Regione in fatto di piano territoriale. La Regione non potrebbe far altro che dire di «sì»; altrimenti l'ente parco chiederebbe il rinvio al Consiglio dei Ministri. La Regione sarebbe pertanto nell'impossibilità di esercitare il proprio potere.

Per il regolamento, poi, si dovrebbe ricorrere al decreto dei Ministri. Il piano di sviluppo verrebbe addirittura elaborato dall'ente parco, mentre è materia di esclusiva competenza regionale.

È necessario, inoltre, un chiarimento in ordine alla possibilità di realizzare parchi su territori privati, perchè potrebbe configurarsi non solo una sottrazione di poteri (il che sarebbe già grave), ma anche un'estensione dei poteri privati in materia regolata da leggi regionali.

Su questa serie di questioni avanziamo, come ho detto, le più ampie riserve. In sostanza, tralasciando altre notazioni di dettaglio, ci pare che l'impianto che oggi si presenta all'attenzione delle regioni costituisca un superamento del decreto n. 616 in senso centralistico ed una riduzione dei poteri delle regioni. Ci riserviamo, ripeto, di presentare una «memoria» più articolata all'attenzione della Commissione, esaminando articolo per articolo.

Nel concludere, chiedo che la Commissione non ci ponga nelle condizioni di elevare il contenzioso tra Stato e Regioni. Noi sappiamo di essere un «livello» dello Stato; sappiamo di avere obblighi e doveri, ma anche diritti; e vorremmo non essere messi nella condizione di dover ricorrere ad attività di contenzioso per difendere questioni di principio.

FRANZIN. La Giunta regionale del Veneto ha esaminato il testo, e in particolare esso è stato affidato all'esame degli assessori all'ambiente e all'agricoltura. La Giunta è concorde per quanto riguarda la necessità di giungere in tempi brevi ad una normativa che salvaguardi il patrimonio naturale e ambientale del nostro Paese ed esprime il proprio consenso sugli obiettivi di carattere generale contenuti nel disegno di legge. Circa il

contenuto del testo unificato si può osservare che esso, ad una prima e certamente superficiale lettura, si presenta abbastanza complesso. Tuttavia si ritiene che uno snellimento del documento potrebbe essere utile, rimandando possibilmente gli aspetti tecnici specifici ad un successivo regolamento, mantenendo quindi alla legge la caratteristica di una legge quadro.

Desidero riferire articolo per articolo le osservazioni della Giunta regionale veneta. All'articolo 3 si parla dello studio di compatibilità ambientale: ci si chiede per quale ragione debba essere soltanto il Ministro dei lavori pubblici a determinare le norme di attuazione relative ai parametri in base ai quali è da ritenere pregiudizievole all'ambiente una determinata deliberazione. Per quanto riguarda l'articolo 9, nel quale si parla delle finalità istitutive generali dei parchi e delle riserve naturali, l'ultimo comma estende la salvaguardia della protezione naturalistica a quella dell'equilibrato sviluppo del territorio e delle popolazioni residenti. Si ritiene necessario che tale estensione sia approfondita: è bene che le riserve e i parchi siano un mezzo per raggiungere un vero sviluppo socio-economico nelle zone interessate. In altre parole, la protezione ambientale deve divenire anche fonte di reddito per le popolazioni residenti. Questo, a parer nostro, non è molto ben esposto in questa parte dell'articolo 9.

L'articolo 11 stabilisce che il Consiglio nazionale sia composto, tra gli altri, da sette membri in rappresentanza delle Regioni. La Commissione sa bene che tutta l'Italia è interessata a questo problema. Non si vede quindi perchè solo sette membri debbano rappresentare le Regioni.

Passo all'articolo 13, sul programma nazionale: si nota uno squilibrio fra i due anni che sono a disposizione del Consiglio nazionale per redigere il progetto e i tre mesi concessi alle Regioni per esprimere le proprie osservazioni.

MELANDRI. Il piano è fatto in base alle proposte delle Regioni.

FRANZIN. Però prima che una delibera delle Regioni diventi esecutiva ci vuole

almeno un mese. Poichè le osservazioni devono fare un loro *iter*, non so come sarà possibile rispettare i termini.

L'articolo 14, vincoli temporanei sulle aree di programma, non è molto chiaro. Da una parte si stabilisce che è necessario il nulla osta delle autorità regionali competenti per la esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti; da un'altra, invece, si stabilisce che l'inosservanza della disposizione è accertata dalla amministrazione statale, regionale o locale; infine, si fa anche riferimento alla legge n. 706.

Riguardo, poi, all'articolo 22, gestione dei parchi nazionali, la Giunta regionale ritiene che debba essere prevista una rappresentanza della Regione nella composizione del consiglio direttivo dell'ente parco, in modo da risolvere già in quella sede i conflitti che possono nascere quando si esaminano i piani in sede regionale.

L'articolo 57, infine, riguarda un punto forse particolarmente spinoso. Ritengo che si dovrebbe evitare di riprendere in esame la materia là dove esistono già o stanno per essere approvate leggi regionali, le quali spesso hanno richiesto anni di impegno e di lavoro; per cui la parte riguardante le riserve regionali dovrebbe essere il più possibile ristretta a norme di principio generali in accordo con le leggi esistenti.

GIORDANO. Mi vorrei scusare perchè, se finora si è parlato di salvaguardia delle competenze delle Regioni, come rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche io dovrò parlare di salvaguardia della natura.

Indubbiamente il Consiglio segue con estremo interesse l'*iter* della legge che rappresenta un importante passo avanti per assicurare al nostro Paese quelle aree di notevole rilievo ed è preoccupato per quanto riguarda lo stato delle riserve già esistenti nel Paese.

In questi giorni tutti loro hanno sentito parlare della campagna contro la fame, conosco i responsi che si stanno dando in sede internazionale per cercare di migliorare le produzioni agricole e far fronte alle necessità estremamente gravi e difficili in molti Paesi del Terzo mondo. Ebbene, anche per il no-

stro Paese per quanto riguarda le risorse genetiche di cui disponiamo si pone la necessità di salvaguardare per il futuro. Noi non sappiamo quello che ci attende dal punto di vista ecologico, non sappiamo quale sarà la sorte futura del nostro patrimonio ambientale e in particolare del patrimonio forestale. È, quindi, estremamente importante che nella legge sia ben chiara la sorte delle riserve di cui dispone il nostro Paese in questo momento. Se non sbaglio, si tratta di 103 riserve.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche sotto lo stimolo della Comunità economica europea, che recentemente ha raccomandato di istituire nell'ambito dei parchi nazionali di tutti i Paesi della Comunità le riserve biogenetiche, si è fatto carico di questo problema e ha già istituito appositi centri come quello del germoplasma di Bari e quello di agro-silvicoltura di Orvieto, dove in futuro verranno raccolti e conservati i germoplasma di specie che stanno scomparendo nel nostro Paese molto più rapidamente di quanto non immaginiamo. Cito l'esempio dei pioppi bianchi che sono scomparsi da gran parte delle rive dei nostri fiumi, così come i pioppi neri; queste sono soltanto due specie, ma ne potrei citare anche altre. Dobbiamo chiederci chi si prenderà cura di un materiale genetico tanto importante; gli interrogativi e le incertezze sono numerosi. Abbiamo visto in agricoltura come, attraverso l'ingegneria genetica, si possano costituire linee resistenti se, a monte, si dispone di riserve di geni, altrimenti anche questa possibilità di difesa viene a mancare. Quindi, il Consiglio nazionale delle ricerche ritiene che si debba porre particolarmente attenzione sul come gestire bene ed assicurare al nostro Paese le riserve di interesse biogenetico, le riserve della biosfera. Ovviamente non è compito del Consiglio entrare nel dettaglio delle competenze che devono essere fatte salve, così come prevedono le leggi, ma devono essere tenuti presenti gli aspetti di cui ho detto che sono particolarmente importanti per il nostro futuro.

CHABOD. Ringrazio, innanzitutto, per l'invito a partecipare a questa audizione.

Faremo una rapida esposizione, riservandoci di far pervenire alla Commissione un documento più esteso.

Da una prima lettura, forzatamente rapida per scarsità di tempo, del testo unificato delle proposte di legge sui parchi e riserve naturali, abbiamo avvertito anche noi, come già il senatore Brugger nel corso dei dibattiti preparatori, la sgradevole sensazione di una marcata reviviscenza centralistica a livello di alcuni settori politici e burocratici nazionali, pentiti quasi di aver troppo concesso alle autonomie regionali nel periodo dal 1975 al 1977; ed anche in noi è sorto il dubbio che la suddivisione tra interessi nazionali e regionali in materia di protezione della natura sia il frutto di una errata visione della realtà.

Va da sé che noi valdostani, autonomisti *in toto* per positive esperienze storiche, remote e recenti, ed attuali, non possiamo che schierarci, nel caso, sulle posizioni della Commissione interparlamentare per le questioni regionali, che in senso regionalistico sono orientate nelle osservazioni formali approvate in ordine alle proposte di legge sopraccitate.

Diamo atto al senatore Melandri dello sforzo compiuto, nell'elaborazione del testo unificato, per conciliare le posizioni dei centralisti e dei regionalisti, ma non possiamo non constatare amaramente che, ad esempio, da una normativa come quella contenuta negli articoli 22 e 23 del predetto testo, la Valle d'Aosta sarebbe ricacciata, per quanto riguarda la sua rappresentanza e relativo peso decisionale circa la gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso, nella stessa situazione in cui l'aveva costretta il regio decreto legge n. 1718 del 1933, di schietta concezione fascista.

La Regione, infatti, sarebbe privata di ogni rappresentanza diretta in seno agli organi di gestione del Parco, privazione non certamente compensata dallo sparuto numero di rappresentanti della Comunità montana Gran Paradiso che ci sarà assegnato e, tanto meno, da quell'assemblea della Comunità del Parco, così priva, come configurata, di autonomia decisionale da non potersi nemmeno autoconvocare.

Eppure il Parco nazionale del Gran Paradiso insiste nella nostra Regione a statuto speciale per circa l'11 per cento del suo territorio ed interessa ben sette comuni di montagna tra i più depressi.

Ed è per questo che la Regione non intende farsi espropriare su quel territorio di tutte le sue prerogative statutarie, costituzionalmente garantite, da un Parco nazionale istituito con legge ordinaria dello Stato. Anche perchè, al di là di ogni polemica prodotta, più che altro, da una concezione elitaria della protezione della natura, non sempre disinteressata, e da scarsa conoscenza della realtà, sta di fatto che, nella regione Valle d'Aosta, se a quell'11 per cento anzidetto aggiungiamo la superficie delle storiche riserve di caccia di Dondena, della Clavalité e di Rhêmes, che non intendiamo abbandonare al loro destino, e quella del parco regionale del Mont Avic, in avanzata procedura istituzionale, la parte di territorio intensamente protetto viene a rasentare il 20 per cento di quello regionale; mentre la parte restante è già da tempo sotto il manto protettivo di una efficace legislazione regionale in materia di flora e fauna, caccia e pesca, foreste, zone umide, circolazione motorizzata al di fuori delle strade ad uso pubblico e raccolta di minerali.

E di una situazione siffatta siamo fieri, non tanto perchè possibili primatisti in materia in campo nazionale, ma per l'immagine di serietà che ne deriva alla Regione, in grado di offrire al visitatore anche vasti incontaminati incanti naturalistici.

Il Parco nazionale del Gran Paradiso ci ha creato e ci crea problemi di convivenza: è nell'ordine delle cose. Questi problemi abbiamo cercato di risolvere di comune accordo, con serietà e senso della realtà, anche mediante strumenti legislativi regionali. Ma colpi di mano di varia provenienza, frutto di quella non condivisa concezione elitaria della difesa della natura, hanno ingarbugliato nuovamente la matassa.

La questione che oggi rischia di diventare esplosiva, incontrollabile, verte sui confini storici del Parco, quei confini cioè delimitati dalle tabelle di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 1947.

La legge regionale n. 15 del 1976 aveva introdotto, in proposito un *modus vivendi* accettato dalle parti, che conciliava i poteri del Parco e della Regione in materia urbanistica.

In attesa che il problema venga definitivamente risolto con legge dello Stato, occorre assolutamente che, nel periodo transitorio, questo *modus vivendi* venga rispettato da tutti, anche perchè la legge regionale è pur entrata a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato stesso.

È stato recentemente richiesto, da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, un parere al Consiglio di Stato circa la portata della predetta normativa regionale; e noi saremmo grati ai membri di questa Commissione se volessero adoperarsi nelle forme più opportune, affinchè il problema possa trovare, anche in tale sede, quello sbocco conciliativo già raggiunto a livelli di Regione e Parco.

Ritornando ora al testo unificato, in attesa di approfondirne l'esame alla luce anche delle nostre peculiari caratteristiche statutarie (in Valle d'Aosta il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso e sostituito dal Corpo forestale regionale; i beni del demanio dello Stato sono stati trasferiti, salvo alcune eccezioni, al demanio regionale; le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle attività amministrative, di cui all'articolo 3 della legge n. 382 del 1975, sono escluse; la Regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste, flora e fauna, caccia e pesca, urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito del proprio territorio e ne esercita le relative funzioni amministrative), formuliamo intanto, le seguenti osservazioni, riservandoci di farne pervenire altre per iscritto, a tempi brevi.

Per quanto riguarda la gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso, la soluzione per noi ottimale, perchè più rispettosa dei diritti autonomistici, resta quella configurata nel disegno di legge n. 1036 presentato in questa legislatura dal nostro Consiglio regionale, delle cui norme il testo unificato però non reca traccia alcuna.

In subordine, sarebbe ancora accettabile una forma di gestione mediante organi configurati sulla falsa riga di quelli previsti nel

9^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1981)

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 1947, e cioè:

un consiglio direttivo composto di 15 membri di cui:

5 di designazione statale;

5 per la regione Piemonte, di cui 3 designati dal Consiglio regionale e 2 dalla comunità montana Orco-Soana;

5 per la regione Valle d'Aosta di cui 3 designati dal Consiglio regionale e 2 dalla comunità montana Gran Paradiso;

un presidente eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri di estrazione regionale, alternativamente, per le due regioni;

un comitato esecutivo, composto di 5 membri, compreso il presidente, di cui due, uno per rispettiva regione, scelti tra i membri di designazione regionale e due, uno per rispettiva comunità montana, scelti tra i membri di designazione comunitaria;

un collegio dei revisori dei conti, composto da 5 membri, di cui 4 nominati dai due Consigli regionali;

un «Assemblea della Comunità del Parco» composta di 3 rappresentanti per ogni comune del Parco, eletti con voto limitato, con competenze propositive e consultive, con un proprio presidente eletto e funzionante in modo autonomo quale interlocutore del Consiglio direttivo del Parco.

Per quanto riguarda i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso, proponiamo la sostituzione, al 1° comma dell'articolo 71, della frase: «Per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867», con la frase:

«Per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, per quanto riguarda il territorio situato nella Provincia di Torino; dalle tabelle previste dall'articolo 12 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947 n. 871, come da allegata carta topografica 1:25.000, per quanto riguarda il territorio situato nella Regione Valle d'Aosta;».

Riteniamo estremamente importante quest'ultima proposta, la cui accettazione servi-

rebbe ad allentare una tensione, che è ormai al limite della rottura, tra le popolazioni valdostane residenti nel Parco; perchè non è da dimenticare che per tali popolazioni anche il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 1947 è una irrinunciabile conquista della lotta di resistenza antifascista che, tra l'altro, meritò alla Valle d'Aosta la medaglia d'oro al valor militare.

PUGLISI. Vorrei sottolineare alcuni aspetti marginali che potrebbero avere ripercussioni e che riguardano la composizione del Consiglio nazionale della protezione dell'ambiente in relazione agli articoli 11 e 22. La nomina dei docenti di discipline relative a scienze naturali e dei membri del consiglio medesimo avviene nell'ambito di una rosa di nomi proposta da organismi ed enti; non si parla mai, per quelle nomine, di rappresentanti universitari di quelle regioni in cui vi sono istituti universitari o stanno per essere istituiti.

PRESIDENTE. Passiamo alle domande degli onorevoli senatori.

MELANDRI. Questa discussione è di estrema importanza e vorrei porre questioni di carattere generale senza riferirmi a nessun intervento in particolare, ma cogliendo un'osservazione presente in tutti e riguardante il fatto che le possibilità riservate allo Stato di intervenire in materia di parchi e di riserve, con questa legge, sembrano non avere limiti.

Vorrei invece chiedere se il complesso di norme contenute in questo disegno di legge non si proponga proprio di definire un'area di carattere nazionale lasciando quanto vi è da fare nell'area che viene definita alle competenze regionali. In sostanza l'obiettivo è di delimitare una volta per sempre l'area dei parchi nazionali per non parlarne più. Questo per lo meno in linea di tendenza.

Per quanto riguarda le riserve vorrei cercare di rilevare che le norme combinate che definiscono l'area delle riserve statali trasferiscono alle Regioni un elenco di riserve da definire in quanto non hanno carattere altamente collegato alla ricerca scientifica e alla

9^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1981)

sperimentazione. Se con questo gruppo di norme riuscissimo a definire il problema delle riserve avremo un'area nazionale collegata al problema della ricerca e tutto il resto di competenza delle Regioni.

Poi abbiamo il problema di fondo: lo Stato non dovrebbe avere alcuna competenza in questa materia; ma non siamo chiamati in questa sede a discutere tale argomento perchè il problema della natura non riguarda l'urbanistica. Quando si trasferiscono le competenze alle Regioni si devono salvaguardare comunque gli interessi nazionali, ma, ripeto, con questa questione ci imbarcheremo in una difficile discussione.

La cosa che a mio avviso è più concreta e che vorrei chiedere ai rappresentati delle Regioni è se si sia espressa adeguatamente quella che è la volontà, in questo quadro, del Comitato ristretto e della stessa Commissione per arrivare a definire un area di interesse nazionale relativa ai parchi per non tenere ulteriormente in piedi una continua conflittualità in materia di parchi e di riserve.

Dobbiamo raggiungere il 10 per cento della superficie nazionale protetta; poniamo che accettiamo questo obiettivo e che con le aree dei parchi e di riserve individuate in un elenco dello schema di legge arriveremo sì e no al 2 per cento: rimarrebbe sempre un 8 per cento circa ancora da fare ponendo di voler ottenere in pieno il 10 per cento iniziale. Allora la domanda che mi pongo, dopo queste considerazioni è la seguente: in sostanza un area di interesse nazionale relativa ai parchi e alle riserve viene riconosciuta logica e naturale oppure si ritiene che non debba esistere nè in materia di parchi nè in materia di riserve? Se la risposta è che può esistere un area di interesse nazionale, cosa di cui io personalmente sono convinto, il dettato legislativo nello schema proposto esprime l'esigenza di risolvere il problema nel senso cioè di non parlarne più? È ben chiaro che non si possa andare avanti ulteriormente: infatti per le riserve si prevede la restituzione di trasferimenti di riserve alle competenze regionali.

La seconda che vorrei porre è di carattere generale e riguarda il problema delle rappre-

sentanze regionali nei consigli degli enti parco. Lascerei da parte l'osservazione del rappresentante della regione Veneto circa il numero delle regioni interessate al problema. La rappresentanza delle Regioni presso i consigli degli enti parco rappresenta, a mio avviso, un punto di riferimento perchè la logica che è stata seguita è che sono state spostate alle Regioni alcune competenze urbanistiche. Infatti, ad esempio, il piano territoriale prima lo approva il Ministero ora lo approva la Regione; prima il piano vincoli veniva gestito dallo Stato adesso lo gestisce la Regione. Vi è tutta una serie di riporti sulle Regioni per le competenze in materia urbanistica che prima non vi era; quindi, a questo punto, la Regione che è un ente allo stesso tempo partecipa e di controllo è un fatto che va nella logica di un riordino istituzionale oppure no?

Anche io sono stato consigliere regionale per molto tempo e ricordo perfettamente queste cose che ritenevo sbagliate; infatti ricordo una decina di consorzi in cui, in Emilia-Romagna, i rappresentanti delle Regioni si sono trovati in difficoltà per le cose che avevano fatto e per quelle che non avevano fatto.

Tutto ciò solleva un problema che vorrei porre alla vostra attenzione se convenga, cioè, che la rappresentanza regionale avendo funzioni di controllo, di programmazione e di approvazione per quanto riguarda i fondamentali strumenti di piano debba essere direttamente coinvolta nella elaborazione degli strumenti stessi di piano.

Per quanto riguarda il piano territoriale, terza questione che vorrei porre, vorrei sottolineare che questi strumenti si fanno in stretto collegamento con la regione e con gli enti locali.

Nella legge è detto: con la Regione e con gli enti locali; però desidero rivolgere una domanda specifica. Lo schema prevede che il piano territoriale venga approvato dai Consigli regionali competenti; ora in Italia esistono alcune situazioni di Regioni assai diverse tra loro ed il disegno di legge prevede una vincolativa transitoria, cosiddetta provvisoria, in attesa dell'approvazione dello stru-

mento di piano: se non ci si arriva entro un determinato periodo i vincoli continuano a gravare su tutta l'area dei parchi, per cui abbiamo tutti interesse a che il piano territoriale venga approvato entro un certo termine. Cosa si può fare, allora, perchè si arrivi all'approvazione di quel fondamentale strumento urbanistico che consenta di lavorare entro i territori del parco? Poniamo che, intervenendo le singole osservazioni delle Regioni in proposito del Gran Paradiso, si possano dare alcuni precisi elementi; poniamo — ma dico «poniamo» — che si uniformi la gestione del Gran Paradiso a quella prevista dallo schema di legge, come non desidera l'assessore regionale (e per certi aspetti credo abbia ragione: se, per ipotesi, le regioni Piemonte e Val d'Aosta non raggiungessero un accordo ed andassero quindi avanti per alcuni anni in questo modo, cosa potrebbe accadere in alcune altre parti d'Italia?) A questo punto, come si fa a togliere il vincolo temporaneo su tutto il territorio senza toccare quelle che sono indicate come possibili zone di attività turistiche ed economiche di vario genere, in sostanza raccordate allo sviluppo e all'interesse delle popolazioni? Che strumento suggerite per fare in modo che si arrivi alla conclusione dell'*iter* relativo all'approvazione di quello strumento fondamentale che viene indicato col nome di «piano territoriale» e che possiamo chiamare anche in altra maniera, ma che è comunque fondamentale per regolare la vita del parco? Se non c'è un'istanza al Consiglio dei ministri quale altro strumento esiste?

Ad ogni modo devo confessare un certo imbarazzo di fronte a tale problema, non sapendo che soluzione scegliere di fronte al pericolo che si vada per le lunghe lasciando nel territorio di un parco, in una situazione di omogeneità, una serie di vincoli che debbono essere applicati ad una zona destinata a parco ma che vengono salvaguardati solo in presenza di un piano adeguato, altrimenti sono punitivi nei confronti di tutte le popolazioni.

Ho voluto fare delle osservazioni di carattere generale, sulle quali desidero un molto franco scambio di idee; perchè dal tentativo di capirci su tali questioni, probabilmente,

dipenda la soluzione migliore dei problemi al nostro esame. Per quanto riguarda le questioni specifiche potremo intervenire successivamente.

CHIELLI. Devo premettere, signor Presidente, che oggi mi sento più a mio agio che nella scorsa settimana; e credo che tale sensazione sia condivisa dagli altri colleghi. Tale premessa tende ad informare i rappresentanti delle Regioni che in questa sede le organizzazioni naturalistiche già ascoltate hanno parlato e scritto paventando addirittura un pericolo per il futuro degli enti parco, derivante alla mania regolarizzatrice dei parchi nazionali presente in molti senatori, ed hanno usato addirittura delle espressioni poco felici per impressionare la Commissione. Credo che il Parlamento debba chiedere ai rappresentanti delle Regioni oltre che ai parlamentari di verificare il rapporto politico attuale e quello da istituire con quelle organizzazioni, affinché nell'attività gestionale del Parco e nel rapporto politico che dovremmo istituzionalizzare siano presenti più elementi che facilitino la comprensione e la collaborazione finalizzata a sconfiggere gli eventuali atteggiamenti conflittuali, che sono apparsi evidenti in quella audizione.

Riallacciandomi anche a ciò che è detto nel testo, diligentemente steso dal collega Melandri dopo una prima discussione generale relativa ai diversi disegni di legge presentati al Senato, vorrei osservare che, per esempio, quando si afferma che anche le associazioni devono far parte, in condizioni paritarie, del Comitato nazionale di gestione, d'indirizzo, e di coordinamento dei parchi, che andremo ad istituire con le norme proposte, credo che sia utile una riflessione attenta ed opportuna. Ciò, non per concludere che le suddette associazioni animate da spirito conflittuale debbano essere escluse dagli organismi gestionali del parco, quanto, invece, per costruire quelle necessarie condizioni che possono migliorare il rapporto con esse, recependo anche alcuni orientamenti che possano valorizzare il loro amore per la natura.

Vorrei allora chiedere alle Regioni il parere su una ipotesi da loro prospettata, quella

cioè della pariteticità nei consigli del parco, su designazione ministeriale.

Per quanto riguarda altre norme, vorrei ricordare che si manifesta la volontà politica per dare più poteri allo Stato — o meglio, più poteri al Ministro dell'agricoltura — e se questo tentativo possa essere inteso come un atto che tende a riappropriarsi di ciò che il decreto n. 616 del 1977 ha sottratto al Ministero per delegarli alle Regioni. Chiedo — e vorrei appunto sentire il vostro parere — se, partendo dall'ipotesi predetta, la controversia politica possa essere risolta indicando nella legge l'obbligo per le Regioni di legiferare, in merito alle competenze delegate per i parchi, anziché procedere con semplici atti o provvedimenti amministrativi. Questo perché, ogni atto legislativo della Regione è controllato e sottoposto al visto del Commissario di Governo, il quale potrebbe così intervenire ogni qual volta, che una Regione non rispettasse la finalità della legge quadro.

Vorrei allora sapere se, ritenete che una normativa in questi termini potrebbe in parte evitare conflitti, od espropriazioni arbitrarie e se riuscirebbe a coinvolgere nelle finalità della legge, l'insieme dello Stato italiano, visto nella sua plurima articolazione.

Inoltre, poichè è stata criticata anche l'ipotesi dell'utilizzo del Corpo forestale dello Stato nei compiti istituzionali della gestione dei parchi che, come sappiamo, nell'attuale testo è previsto avvenga mediante convenzioni vi chiedo se il rapporto tra le Regioni e il Corpo forestale dello Stato possa essere ritenuto soddisfacente o meno, soprattutto la dove è prevista la stipula della convenzione.

Vi chiedo anche di esprimervi sui compiti assegnati al Comitato nazionale per i parchi e se questi soddisfino o meno le Regioni, trascurando il problema della rappresentanza che deve tuttora trovare soluzione.

Vi chiedo se le somme sono di vostra soddisfazione o ritenete necessario proporre l'introduzione di modifiche?

Vorrei poi sapere se l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che prevede la gestione da parte del Governo italiano, dei parchi già costituiti, può essere recepito nei termini letterali o se invece possa essere recepito dando alla norma una lettura più politica e più estensiva.

Mi sembra che in tal senso si siano espressi, in modo abbastanza esplicito, i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale; ma vorrei conoscere anche il parere delle Regioni a statuto ordinario tenendo soprattutto conto che una gestione dei parchi condotta a più livelli potrebbe provocare differenziazioni e discrasie di difficile interpretazione ed essere perciò causa di conflittualità. La domanda è pertinente per l'esistenza di una normativa diversa per i parchi nazionali rispetto a quella proposta per i parchi regionali. Questo fatto, potrebbe ingiustamente classificare in «A» o in «B» questo o quel parco gerarchizzando i valori della zona più sullo strumento promozionale che sulle caratteristiche del territorio.

Ora, poichè su tale aspetto la proposta di legge è abbastanza complicata, credo che il contributo degli assessori regionali potrebbe essere molto salutare.

Per quanto riguarda le riserve naturali, il rappresentante del CNR chiedeva a chi dare la cura del materiale genetico e chi ci assicura che questo materiale genetico sarà conservato e non deteriorato o distrutto. È una domanda molto importante che dovrà trovare una risposta nella legge.

Sul piano territoriale di attuale competenza degli enti locali, vengono contestati i poteri che il testo della proposta di legge assegna all'ente parco. Ammesso che questa norma possa essere modificata o che la Commissione ritenga necessario giungere ad un riesame della stessa, chiedo quale dovrebbero essere i poteri dell'ente parco o se esso debba limitarsi a divenire un esecutore delle disposizioni legislative regionali, oppure se desiderate che possa avere uno spazio anche nella fase di elaborazione del piano territoriale in collaborazione con gli enti locali? Tenendo conto che l'ente parco non debba essere soltanto uno strumento esecutivo, vi chiedo di esprimervi sui compiti che dovrebbero essergli assegnati.

Infine, vorrei conoscere il vostro parere sul finanziamento dei parchi, tenendo conto che nel testo si propongono varie ipotesi, non solo per quanto concerne la cifra, ma anche ipotesi alternative sulle forme di finanziamento. La Commissione per i poteri regionali chiede che il finanziamento del parco se-

gua le normali correnti di assegnazione annue dei fondi, e solo gli interventi straordinari e particolari finanziamenti dovrebbero essere assegnati mediante apposite leggi di intervento finalizzato. Anche questa è una normativa da approfondire e il vostro parere potrebbe essere indubbiamente importante.

Vorrei concludere pregando le Regioni di farci avere al più presto possibile le loro proposte, perchè l'esame e la stesura del nuovo testo si prospetta abbastanza laborioso e con termini lunghi, nonostante la volontà della Commissione di giungere quanto prima alla stesura definitiva dell'articolato da portare poi all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. È quindi auspicabile ogni contributo che può aiutarci nell'assolvimento di questo impegno. Concludendo raccomandando che l'eventuale materiale delle Regioni, ci giunga al più presto, tenendo conto che la nostra tabella di marcia prevede nel prossimo mese la discussione e l'approvazione di gran parte dell'articolato. Il tempo a nostra disposizione non è molto lungo e vi assicuriamo che i vostri suggerimenti saranno tenuti nella massima considerazione.

SASSONE. Vorrei aggiungere alcune considerazioni e fare alcune domande. Le considerazioni riguardano il giro che abbiamo compiuto. Ognuno si è formato un'opinione. E di proposito noi non siamo intervenuti per manifestare la nostra posizione.

Dico subito che il testo al nostro esame per le autonomie locali non fa riferimento nè alla Costituzione nè al decreto n. 616; quindi, questo è già un limite grossissimo che qui è stato ripreso da alcuni interventi. La titolarità del diritto, il problema di non suscitare conflittualità, la stessa riserva posta dal rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, rappresentano elementi intorno ai quali le posizioni saranno poi delineate al momento della votazione dei singoli articoli e sul complesso della legge.

Una prima domanda verte sulla questione che ha formato oggetto di discussione. Anche la Commissione per le questioni regionali, nel parere che ha espresso, afferma che «l'alto interesse nazionale, senza dubbio investito dalla politica di protezione della natura, può

essere perseguito soltanto se lo Stato viene inteso come Stato-ordinamento nel quale hanno autonomo rilievo e responsabilità anche i poteri regionali e locali. Si deve evitare perciò ogni valutazione di ordine "gerarchico" della funzione dei parchi».

Noi abbiamo limitato la denominazione di parco nazionale, nel testo che abbiamo presentato, solo a tre parchi: del Gran Paradiso, dello Stelvio e d'Abruzzo. Gli altri dovrebbero essere regionali o interregionali, come prevede il decreto n. 616 ed anche questo testo, che comunque non è stato votato all'unanimità. Riguardo alla denominazione di alto interesse nazionale, possiamo avere degli elementi di valutazione dalle diverse posizioni, per la formulazione della legge.

La seconda domanda riguarda la gestione. Su questo punto, non ci dovrebbero essere problemi, se si applica testualmente la legge. Però vi sono varie posizioni politiche. La Commissione per le questioni regionali nel parere dice ancora che «Circa la forma di gestione che le Regioni dovranno adottare, non è possibile dettare norme tassative». E ancora: «La scelta fra forme di gestione regionale diretta o mediante azienda o ente regionale... appartiene all'autonomia regionale». E su questa dizione possiamo anche concordare. Su questo aspetto, al di là di quello che il testo prevede, e delle opinioni che le Regioni hanno già espresso nei precedenti incontri che abbiamo avuto, cosa potete dirci? Mi rifaccio alla richiesta del senatore Chielli di farci avere le vostre valutazioni al riguardo. Alcuni hanno detto di aver ricevuto il materiale in ritardo, e pertanto di non aver potuto prendere una posizione. Comunque, alcune prese di posizioni già ci sono, visto che alcune Regioni hanno già legiferato.

L'interesse dell'ultimo decennio su questi problemi è stato determinato proprio dal decentramento dello Stato. Non si tratta non dico di mortificare ma neppure di limitare questi poteri, che hanno suscitato questo interesse nel Paese, contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente.

Ripeto, infine, l'invito di farci avere le vostre proposte e valutazioni, che ci potranno aiutare nel nostro lavoro, e sulle quali ogni Gruppo esprimerà la propria posizione.

MAZZOLI. Signor Presidente, io sono stato relatore dei disegni di legge sulla riforma dei parchi nazionali, nella penultima e nell'ultima legislatura. Purtroppo, quei disegni di legge non sono stati fortunati, anche perchè quelle legislature si sono interrotte a metà cammino. Il lavoro svolto era stato di un certo rilievo; infatti, anche allora erano stati fatti incontri con i rappresentanti delle Regioni, delle associazioni per la protezione della natura, con vari ambienti culturali, universitari, e si erano individuati alcuni principi. Oggi ho sentito che qualcuno ha fatto cenno a qualche principio, anche valido, che è andato disperso. Ma, purtroppo, capita così: capita che si lavori a periodi, per anni, ma d'altronde anche il lavoro del Parlamento non è dei più ordinati. Si raggiungono convergenze, allineamenti, modi di pensare affini su problemi simili, e poi tutto questo va disperso. Quantomeno, non si riesce più ad afferrare tutto ciò, anche se vi sono problemi urgentissimi, importantissimi, e ci si rende conto che di anno in anno le cose precipitano, tanto che molte Regioni hanno pensato, relativamente a questa materia, di adottare leggi per la costituzione di parchi, di avviare formule di loro esperienza, alcune anche valide, però molte incerte.

Si tratta, infatti, di una materia assai difficile, sia sotto l'aspetto naturalistico e culturale, sia sotto quello ambientale, sociale e degli interventi.

È stato predisposto, questa volta, un testo unificato, sul quale il collega Melandri ha svolto qualche considerazione. Io ho letto tale testo. Comprendo come i rappresentanti delle Regioni abbiano il desiderio di trasmetterci anche dei documenti scritti. Gli argomenti in questione sono delicati, e non coinvolgono solo un aspetto del territorio (urbanistico, agricolo o turistico), ma molti aspetti. Pertanto, il testo unificato, o comunque il testo che viene proposto, merita di essere confrontato con le esperienze fatte, con le realtà locali, con le situazioni vere sulle quali gli amministratori locali e le Regioni si trovano ad operare. Cosa non facile! Non è facile fare il legislatore in sede nazionale, individuare i principi generali sui quali impostare le leggi; ma non è facile neanche per le Regioni, strette fra tante

questioni, anche locali, individuare, definire e delimitare un problema di questo genere.

Quel che è certo è che una convergenza su questo problema — chiamiamolo naturalistico — deve avvenire non solo tra gli studiosi e i legislatori nazionali, ma anche tramite la sensibilità, l'attenzione, la comprensione e la collaborazione delle Regioni. Non è assolutamente concepibile fare una legge impositiva con il completo dissenso delle Regioni; sarebbe una legge completamente sbagliata e non potremmo accettarla. Il Parlamento non può fare una legge del genere. Così come non è possibile immaginare di non considerare trattati internazionali, obblighi assunti dallo Stato direttamente e in prima persona, che si devono salvaguardare e garantire.

Io sono convinto che il contendere non è fra Regioni e Stato, che stanno cercando di risolvere un problema comune che li preoccupa e li interessa moltissimo; la questione è di individuare i modi di protezione, gli ambienti naturalistici che si vogliono salvaguardare, i livelli, i criteri, le finalità, in modo che ci sia spazio per tutti.

Faccio queste osservazioni anche per sapere, se non in questa seduta, in successivi incontri, o con le comunicazioni che ci giungeranno, se questo concetto può servire a unire gli sforzi e a far convergere le legislazioni. Noi non viviamo completamente separati da esperienze analoghe compiute negli altri Stati del mondo, negli Stati d'Europa che hanno con noi affinità culturali, sociali ed anche economiche. Non possiamo essere tanto superbi, e tanto ignoranti, da separarci completamente dagli ambienti europei, da non vedere cosa fanno gli altri. So che le Regioni si sono interessate in questa direzione, hanno cercato di sperimentare, e quelle di confine hanno esaminato direttamente le altre esperienze.

Vale certo la pena di dare un'occhiata alle legislazioni più moderne, per sapere come è stato possibile operare a livello sia di istituzione regionale sia di potere statale, riuscendo ad ottenere efficienza e varietà di interessantissime forme di sostegno della natura, in relazione anche alle popolazioni, e in riferimento all'economia — come peraltro è stato suggerito da qualche Regione.

A mio avviso, la legislazione francese, che

è la più moderna e la più attuale, ha qualcosa da suggerire a noi e alle Regioni. Dobbiamo stabilire un rapporto di collaborazione culturale e perseguire il fine di non investire in alternativa i poteri istituzionali, ma di fare i parchi ove c'è spazio. E possiamo servirci anche delle esperienze degli Stati a noi vicini.

Il territorio italiano è estremamente particolare; ma non è poi molto diverso da quello francese, che però ha spazi molto più ampi. Anche la Francia ha avuto le nostre stesse difficoltà; ha zone che presentano vasti agglomerati e, nel contempo, zone spopolate. Quindi, ha cercato di costituire forme di protezione della natura, a servizio anche dell'uomo.

In questa direzione, tutta la problematica che ci ha tormentato in questi anni (le divergenze sulle virgole e sulle parole delle norme) va a cadere, perchè il lavoro da fare è tanto che ogni Regione ha un suo compito da svolgere; e c'è spazio per tutti.

TALASSI GIORGI. Vorrei fare talune riflessioni e porre qualche domanda. Alcuni degli assessori regionali qui presenti oggi hanno quasi lanciato un grido di invocazione chiedendoci di evitare di aumentare, con il provvedimento di cui si tratta, il contenzioso tra Regioni e Stato. Su questo occorre che la Commissione rifletta.

Chiedo inoltre un chiarimento in ordine alla questione delle aree di particolare interesse nazionale, che dovrebbero essere gestite da organi dello Stato, mentre la stragrande maggioranza delle aree da tutelare resterebbe di competenza delle Regioni. Mi pare però di aver compreso dagli interventi oggi ascoltati che tale distinzione non dovrebbe sussistere: ogni area da tutelare è di grande interesse nazionale, indipendentemente dal fatto se sia regionale, interregionale, nazionale o locale. Stando alla Costituzione, dunque, tali aree dovrebbero essere lasciate alla tutela degli organi dello Stato.

Il collega Chielli ha osservato che oggi ci sentiamo meno a disagio di quando, una settimana fa, abbiamo ascoltato i rappresentanti di alcune associazioni naturalistiche;

ed è vero. Però nelle discussioni in sede di Commissione (prescindendo dalle audizioni) emerge la preoccupazione — non so quanto reale o fittizia, non so quanto interessata o disinteressata — che le Regioni non siano capaci, per la loro natura territoriale o per altri motivi, di gestire le questioni oggi dibattute. Di qui la proposta di far gestire allo Stato le aree di particolare interesse nazionale. Come è possibile fugare questi dubbi? Mi pare che la stessa domanda si rivolgesse il rappresentante del CNEL quando, a proposito delle riserve e delle oasi, si chiedeva come sarebbero andate a finire se lo Stato non le avesse prese «in carico». Così anche le associazioni naturalistiche. È evidente che si deve sanare questo conflitto, nel quale qualcosa di vero deve pur esserci. In una materia tanto delicata e che implica interessi tanto diversi è difficile, indubbiamente, trovare un equilibrio. I rappresentanti delle Regioni qui presenti dovrebbero aiutarci a raggiungere questo equilibrio ad un livello più avanzato, anzichè ad uno più arretrato rispetto al decreto n. 616 o alla legge n. 382, non per tornare addirittura a situazioni di tipo «fascistico», ma per salvaguardare l'autonomia e i poteri a tutti i livelli dello Stato.

A tale proposito chiedo se non sia possibile avere un quadro complessivo di quanto hanno già fatto le Regioni (leggi parziali o complessive) e di ciò che intendono fare, perchè non vorremmo approvare una legge quadro che finisse per mandare a monte un lavoro paziente e difficile svolto nel frattempo dalle Regioni. Le Regioni debbono darci questo apporto e questo contributo al fine di non acuitizzare i contrasti, ma di operare nell'interesse della tutela della natura e dell'uomo che nell'ambiente deve vivere.

MELANDRI. Mi riferisco al problema del finanziamento che, nel testo attuale, sarebbe risolto in modo da ledere i principi dell'articolo 9 della legge n. 281. Come si può assicurare un finanziamento costante e consistente all'attività dello Stato e delle Regioni in questa materia? Se i rappresentanti delle Regioni qui presenti ci forniscono una formula per individuare una soluzione, ne saremo loro grati. Noi abbiamo formulato

alcune ipotesi di lavoro. Io sono convinto che non ledano affatto le competenze; ma non ho difficoltà a rinunciarvi. L'importante è sapere se esistono altri mezzi per non legare l'attività finanziaria di tutela dell'ambiente a provvedimenti temporanei.

In secondo luogo, è emerso il problema dei parchi nazionali e di quelli regionali. Sono convinto anch'io, come la collega Talassi Giorgi, che esistono aree che, per il loro valore, debbono essere affidate alle strutture centrali dello Stato.

Ipotizzando che vada a finire, come nessuno ha escluso, che un gruppo di parchi rimanga allo Stato, le norme vincolative sui parchi nazionali e regionali, secondo voi, devono essere dello stesso tipo? Questo disegno di legge le ipotizza uguali. Ho qui invece un testo relativo ad un convegno promosso dalle Università siciliane, secondo me di grande importanza, in cui si sostiene che la disciplina per i parchi nazionali è inevitabilmente, logicamente più vincolativa di quella riguardante i parchi regionali, per la ragione che nel concetto di parco regionale c'è un allentamento del carattere vincolistico. Il disegno di legge sposa la tesi della omogeneità della tutela: cioè, il parco nazionale va protetto come quello regionale. Non è l'intensità della protezione che distingue il parco nazionale da quello regionale; si tratta di un punto fondamentale. Alcuni considerano un errore l'omogeneizzazione della vincolistica su tutto il territorio, c'è chi dice che non può essere così. Sul problema sono opportuni chiarimenti.

Circa il discorso del «ritorno indietro» fatto dall'assessore alla regione Valle d'Aosta, credo che per il Gran Paradiso occorrerà approvare una norma speciale; si tratta di un problema da affrontare successivamente.

BONIFAZI. Credo che si possa affermare senza difficoltà che stiamo tutti lavorando per il medesimo interesse; quindi, questo richiamo utile di alcuni senatori è pienamente accolto dalle Regioni. Tuttavia, dobbiamo rispondere ad alcune precise domande che ci ha posto il relatore.

La prima riguarda la gerarchia dei parchi nazionali, interregionali e regionali. Devo far

presente innanzitutto una interpretazione da dare all'articolo 83 del decreto presidenziale n. 616: le funzioni trasferite alle Regioni riguardano complessivamente le riserve, i parchi naturali, e più in generale la protezione dell'ambiente. A me pare che se leggiamo tutto l'articolo 83, il primo comma ma anche il terzo comma che parla dei parchi esistenti da regolare, e l'articolo 4 che parla dei nuovi parchi, della riserve naturali di carattere interregionali da istituire, dovremo concludere che non vi sono dubbi sull'attribuzione della materia: anche quando si tratta di parchi interregionali, supplisce l'articolo 8 che, come tutti sanno, prevede accordi tra le varie Regioni. Pertanto, la materia è totalmente trasferita. Su questo facciamo un richiamo esplicito nel senso che ci ritroviamo nella relazione della Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

Sul problema della gerarchia vorrei aggiungere questo: noto che ha abolito questa gerarchia — mi si scusi se colgo una contraddizione — il testo che è stato sottoposto al nostro esame. Tra i parchi nazionali da istituire, infatti, vi è quello dell'Uccellina che è un parco in provincia di Grosseto esistente da sei anni, dimostrando l'intercambiabilità tra parco nazionale e regionale: riteniamo che non esistono aree di interesse nazionale o regionale. Pensiamo che l'interpretazione esatta dell'articolo 83 del decreto delegato sia quella più generale di parchi e di riserve naturali che hanno un destinatario preciso nella gestione, che è costituito dalle singole Regioni o da più Regioni di comune accordo quando i parchi insistono su un territorio di carattere interregionale; ci sembra, quindi, di interpretare correttamente non solo la norma di legge ma anche lo spirito della relazione della Commissione interregionale.

Lo stesso discorso si può fare per le riserve naturali; si notano nell'articolo 43 alcune ipotesi che in realtà non potrebbero essere accettate a cuor leggero da nessuno, nemmeno dal Parlamento, perchè se per ipotesi si dovesse istituire qualche parco nazionale per legge, sono previsti organi locali di gestione a partecipazione pluralista, mentre per le riserve naturali ogni provvedimento programmatico viene adottato dal Consiglio di

amministrazione del servizio centrale delle riserve, lasciando agli enti locali un mero ruolo di osservazione. Anche su questo punto dichiariamo il nostro dissenso, non solo perchè non può esserci distinzione tra nazionale, interregionale e regionale, ma anche perchè tutto il disegno emargina totalmente gli enti locali, le Regioni, gli enti pubblici in generale. Tra l'altro, nel testo che abbiamo si usa l'espressione «collegamento con le Regioni» termine giuridico nuovo che non risolve assolutamente nessun problema; non si tratta di intesa nè di accordo, si tratta pertanto di un termine non giuridico ma che è ormai caratteristico della nostra legislazione quando ci si riferisce ai rapporti tra Stato e Regione e che credo sia necessario assolutamente evitare.

Per le riserve non andiamo alla ricerca di un contenzioso tra Stato e Regioni, ma è chiaro che quanto è avvenuto con i decreti per l'istituzione delle riserve ci fa essere scettici sulla strada che si propone, e a ragione veduta proprio per quello che è successo. Anche in questo caso, raccogliendo la sollecitazione del Consiglio nazionale delle ricerche, è possibile, utile, individuare qualche riserva naturale a fini nazionali. Il fine di ricerca e sperimentazione di carattere nazionale potrebbe essere un limite, ma si fa osservare: è pensabile che la ricerca, ad esempio, di carattere biogenetico non abbia fondamento nelle caratteristiche specifiche di ciascuna Regione? Abbiamo in corso una ricerca, mi pare proprio con il Consiglio nazionale delle ricerche, su una specie forse non rarissima da noi e nemmeno in estinzione.

Non è possibile fare queste cose se le riserve naturali sono regionali, perchè ricadono sotto la competenza indicata nel primo comma dell'articolo 83. Chi vieta al Consiglio nazionale delle ricerche e allo Stato di avere a disposizione territori per riserve naturali, quando si tratta di fini specifici di ricerca? Non le abbiamo negate; la storia delle Regioni lo documenta.

MELANDRI. La ricerca scientifica non è stata trasferita alle Regioni.

BONIFAZI. La ricerca a carattere nazionale. Ma ho già aggiunto che si tratta sempre di una ricerca di carattere nazionale; i biologi non hanno una caratterizzazione nel territorio. Ci troviamo davanti ad una proposta fondamentale: le riserve naturali spettano alle Regioni; lo Stato e il CNR possono chiedere territori idonei ai fini di un certo tipo di sperimentazione nel caso che ce ne fosse bisogno in quell'ambito specifico.

Circa la rappresentanza regionale negli enti parco, riteniamo che non sia praticabile nella forma proposta perchè tutto dipende da leggi regionali. In Toscana abbiamo — non sto dicendo che siamo più bravi — tre parchi e tutto dipende da leggi regionali. Chi dirige i parchi dell'Uccellina, di Migliarino e delle Alpi Apuane? Gli enti locali. Da noi vi è una legge che prevede la delega agli enti locali. Se la legge nazionale mettesse in forse la possibile delega e l'applicazione dell'articolo 118 della Costituzione — che ci considera organi di alta amministrazione che fanno fare amministrazione attiva agli enti delegati — creerebbe una frattura con quanto si sta facendo da diversi anni.

Nel parco di Migliarino sono rappresentate le Università, le organizzazioni venatorie; la rappresentanza emerge da una particolare legislazione regionale. Gli enti parco rispetto al problema dei piani territoriali hanno una capacità di proposta ma, poichè la materia è di competenza della Regione, il Consiglio regionale approva i piani territoriali e le mette in attuazione.

MELANDRI. Il rapporto esistente tra il consorzio che gestisce il parco dell'Uccellina, ad esempio, e la regione Toscana è lo stesso che esisterebbe tra un ente parco dell'Uccellina e la regione Toscana. Secondo quanto è stato configurato, non c'è differenza perchè in realtà la Regione approva il piano per il parco dell'Uccellina nello stesso modo con cui approverebbe il medesimo piano se fosse un ente parco. C'è solo il problema del potere sostitutivo. Ho fatto una domanda: come si fa se questi piani vanno alle calende greche?

BONIFAZI. Non vorrei soffermarmi su un problema che non mi riguarda direttamente ma mi domando la ragione per cui il Senato dovrebbe introdurre una differenziazione tra Regioni; io non l'accetto. Il regionalismo si potenzia se si attribuiscono poteri, competenze alle Regioni. Ci sono Regioni che non assolvono in tempo utile i propri compiti e per questo lo Stato continua a sottrarre loro competenze; bisognerebbe trovare una via per cui vi dovrebbero essere competenze dello Stato di indirizzo e di coordinamento e le Regioni, nella loro crescita autonoma, dovrebbero determinare compiti specifici tra loro e gli enti locali con le norme che stanno attuando. Per i regimi transitori, anche in questo caso il problema si risolve solo con norme di principio. Per la legge sui parchi, ad esempio, ci siamo trovati di fronte allo stesso problema di fronte al quale si è trovato il Senato. Però per noi si tratta di qualcosa di diverso da una salvaguardia omogenea per tutto il territorio nazionale, perchè vi sono non solo gli enti delegati, ma anche le leggi urbanistiche, come quelle che regolano le costruzioni edilizie nelle aree agricole. Da parte nostra è in corso un'operazione preventiva, molto più incisiva di quella che si suggerisce, perchè fin quando il parco o l'area protetta non sono istituiti con delibere degli organi competenti stabiliamo un particolare regime di salvaguardia. Anche in questo caso, però, la salvaguardia non può che essere rapportata alla titolarità della competenza, altrimenti non corrisponderebbe ai bisogni, così come non corrisponderebbe alla legislazione regionale.

Per le finanze la soluzione sarebbe quella di incrementare il fondo comune per le Regioni e porre fine alla continua ripartizione finalizzata che, non tanto lede le competenze, quanto rende difficile, in qualunque settore, elaborare una politica di programmazione a lungo termine.

La sostanza della nostra posizione è in relazione al ritorno a norme di principio che non stabiliscano una gerarchia dei parchi, che affidino le riserve naturali alle Regioni e che, per quanto riguarda la rappresentanza degli enti, si rimettano alle legislazioni re-

gionali che hanno potestà in questo campo; infine, per le finanze la nostra posizione è per un incremento del fondo comune in modo da avere a disposizione i mezzi necessari.

TRIPANI. Il discorso mi sembra che sia stato condotto nel senso che la legge dello Stato viene avanti perchè le Regioni risultano in qualche modo carenti. La regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una legge sulla protezione dell'ambiente, sulla tutela della flora spontanea, sulla disciplina dei funghi e sulla fauna minore. Ebbene, l'organo statale di gestione della foresta del Tarvisio ha fatto sapere, con un parere espresso dall'Avvocatura generale, che non essendo ancora avvenuto alcun trasferimento alla Regione, la Regione stessa non ha il potere di intervenire a tutela della natura nell'ambito della foresta. Queste sono assurdità: noi svolgiamo una politica forestale e nella nostra stessa Regione vengono ad essere create delle extra-territorialità. L'azienda delle foreste regionali sottostà alle linee e agli indirizzi di politica forestale della Regione, così come alla politica regionale sottostanno Comuni e privati. In questa situazione lo Stato viene a farci un'obiezione che ci ha costretto a ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. A questo punto, io ritengo, pur non volendo essere malizioso, che al fondo della questione vi siano motivi di natura molto minore di quelli che in realtà vi dovrebbero essere.

La nostra Regione ha un Corpo forestale, un'azienda forestale, una competenza forestale; ha istituito sette parchi nel suo territorio. La stessa foresta di Tarvisio è già una riserva naturale. Pertanto, non comprendo la preoccupazione, se di preoccupazione è legittimo parlare, che si ha nei confronti, se non di tutte, di alcune Regioni; io parlo soprattutto per la mia Regione che, fra l'altro, è a statuto speciale. Quindi è un'affermazione di principio, smentita poi dagli altri articoli, quella contenuta nell'articolo del testo congiunto, nel quale si legge che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle proprie competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative

norme di attuazione, ove esistenti. Poichè gli statuti non possono essere modificati, in quanto si tratta di leggi costituzionali, allora ci si deve attenere al contenuto dell'articolo 1 al quale, però, devono corrispondere norme conseguenti. Dirò di più: noi non siamo un ente locale per cui è previsto un potere sostitutivo di tipo amministrativo. Quando la Regione non funziona è previsto il suo scioglimento con un decreto motivato del Presidente della Repubblica; viene nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili presso il Consiglio regionale, che provvede alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre, poi, alla ratifica del nuovo Consiglio. Quindi, nei confronti della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia è previsto un atto politico, ma non un potere sostitutivo.

Dunque, noi riguardo al parco delle Alpi tarvisiane, di cui prima di tutto è messa in discussione la istituzione da parte dello Stato, intendiamo fare una rivendicazione di proprietà o quanto meno di gestione; ma a questo punto un decreto del Ministro dell'agricoltura affida la gestione, senza sentire la Regione, ad un funzionario del Ministero. A mio modo di vedere, tutto ciò non è giustificabile sul piano politico. Il nostro atteggiamento, di conseguenza, è di difesa delle prerogative del nostro statuto speciale e al tempo stesso è di ricerca di collaborazione — e questa è la sede più idonea — affinché alla competenza della nostra Regione venga trasferita la restante parte delle foreste di Stato; si tratta di 26.000 ettari che, contro i 13.000 da noi acquistati, ci impedirebbero di condurre una nostra politica forestale per gran parte del nostro territorio. Noi chiediamo che sia data attuazione al nostro statuto speciale, proprio per evitare una situazione contraddittoria. Queste contraddizioni mi ricordano anche un fatto avvenuto quando ero alle finanze: il fondiario era della Cassa per il Mezzogiorno e degli istituti dell'Italia centro-meridionale, mentre il nostro istituto di

Gorizia con un fondiario che già operava nella provincia di Gorizia e in alcune parti della provincia di Udine e di Trieste non poteva operare sul piano regionale. Sulla questione abbiamo approvato una legge che è stata dichiarata inconstituzionale; in seguito, però, il Governo ne ha recepito il significato politico e a sua volta ha approvato una legge con la quale ha riconosciuto la competenza regionale al fondiario di Gorizia. Questo per dire che già vi sono state vicende politiche di cui il Senato non può non tener conto.

MELANDRI. Sul Parco del Tarvisio, la regione cosa dice?

TRIPANI. È in attesa di funzioni perchè in questa maniera è una delega, come dicevo all'inizio, che ci trasferisce l'esercizio di un diritto, ma non la titolarità di un diritto, e ci pone quindi delle condizioni. Potremmo essere d'accordo con un articolo che dicesse che l'amministrazione dello Stato opera il trasferimento delle funzioni amministrative e quindi non una delega. In questo caso, in attesa del passaggio di proprietà che comunque rivendichiamo e che dovrà venire attraverso la procedura particolare della norma di attuazione dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, potremmo avere la gestione, ripeto, non la delega ma la titolarità di un diritto e quindi il trasferimento e la devoluzione di funzioni di gestione.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per la loro partecipazione all'indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

I lavori terminano alle ore 17,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE